

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 febbraio 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2011, n. 23.

Riordino dell'attività in sede consultiva delle Commissioni consiliari permanenti. Modificazioni di leggi e regolamenti regionali Pag. 3

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2011, n. 24.

Modificazioni alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4 (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2) Pag. 7

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 2011, n. 15.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012) Pag. 8

LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 2011, n. 16.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2012 e bilancio triennale 2012-2014 Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 dicembre 2011, n. 43.

Riduzione di un organo collegiale e semplificazione delle prove d'esame Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 dicembre 2011, n. 44.

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale - impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili Pag. 9

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 dicembre
2011, n. 0308/Pres.

Regolamento per il funzionamento degli impianti di cattura di uccelli e la cessione a fini di richiamo, in esecuzione dell'articolo 44, comma 3, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) Pag. 10



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 dicembre 2011, n. 0311/Pres.

Modifiche al Regolamento regionale recante norme sui "Volontari per la sicurezza", in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2010, n. 3. Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 dicembre 2011, n. 0312/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile. Pag. 13

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2012, n. 1.

Istituzione della Commissione d'inchiesta sulla gestione amministrativa della Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV). Pag. 14

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2012, n. 2.

Disposizioni transitorie in materia di varianti urbanistiche. Pag. 15

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2012, n. 3.

Modifica della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori" effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di servizi atipici. Pag. 15

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2012, n. 4.

Abolizione dell'istituto dell'assegno vitalizio, riduzione e semplificazione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali. Pag. 16


REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO REGIONALE 24 novembre 2011, n. 8.

Regolamento «Disciplina delle modalità di svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio delle autonomie locali (articolo 1, comma 58, legge regionale 15 marzo 2011, n. 4)». Pag. 18

REGOLAMENTO REGIONALE 15 dicembre 2011, n. 12.

Regolamento «Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania». Pag. 21



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2011, n. 23.

Riordino dell'attività in sede consultiva delle Commissioni consiliari permanenti. Modificazioni di leggi e regolamenti regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 45 del 2 novembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 (Approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013), è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, il numero di componenti e le modalità di funzionamento della Consulta.»

2. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 34/2010 è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, il numero di componenti e le modalità di funzionamento del Consiglio.»

Art. 2.

Modificazione alla legge regionale 2 marzo 2010, n. 10

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 2 marzo 2010, n. 10 (Istituzione del sistema statistico regionale della Valle d'Aosta (SISTAR-VdA)), è sostituito dal seguente:

«2. Il programma statistico regionale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta del Comitato, e ha durata triennale. La Giunta regionale, ove necessario e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, può approvare aggiornamenti annuali al medesimo programma.»

Art. 3.

Modificazioni alla legge regionale 2 marzo 2010, n. 7

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 2 marzo 2010 n. 7 (Disposizioni in materia di motorizzazione civile, di sicurezza stradale e di mobilità), è sostituito dal seguente:

«1. Il Piano regionale della sicurezza stradale, di seguito denominato Piano, è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, e ha durata triennale. Il Piano ha l'obiettivo di perseguire una mobilità sicura e sostenibile, riducendo il numero di incidenti stradali e i costi sociali sostenuti dal settore pubblico, dalle imprese e dalle famiglie, in conformità alla normativa europea e statale vigente in materia. La Giunta regionale, ove necessario e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, può approvare aggiornamenti annuali al medesimo Piano.»

2. L'art. 7 della legge regionale n. 7/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

Riscossione dei proventi della motorizzazione civile

1. La Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità per la riscossione dei proventi inerenti all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, ivi inclusa la partecipazione, da parte delle imprese operanti nel settore, agli oneri che la Regione sostiene per l'erogazione dei servizi in materia di motorizzazione civile.»

Art. 4.

Modificazione alla legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3

1. L'art. 9 della legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3 (Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste), è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

Rinvio

1. La Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione, le spese ammissibili per gli aiuti previsti dalla presente legge e ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione dell'aiuto, ivi compresi le modalità e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e la documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione dell'aiuto.»

Art. 5.

Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30

1. Il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), è sostituito dal seguente:

«2. Subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica correlati al patto di stabilità, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, previa illustrazione alla commissione consiliare competente, alle occorrenti variazioni nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio prevedendo, se necessario, l'istituzione di apposite unità previsionali di base, nonché di capitoli di entrata e di spesa.»

Art. 6.

Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9

1. Il comma 3 dell'art. 43 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale determina con propria deliberazione, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti, le misure massime di contributo concedibile a favore delle iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 19/2001, come modificate dai commi 1 e 2, concernenti l'attività di affittacamere.»



Art. 7.

Modificazione alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 4

1. L'art. 13 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 (Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria), è sostituito dal seguente:

«Art. 13.

Disposizioni finali

1. La Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, è autorizzata ad apportare con propria deliberazione, da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione, modificazioni ed integrazioni all'allegato A, anche in esito alle informazioni e ai dati acquisiti ai sensi dell'art. 12, comma 6.»

Art. 8.

Modificazione alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti), è sostituito dal seguente:

«1. La disciplina degli adempimenti o degli aspetti relativi ai procedimenti di cui alla presente legge, ivi compresi quelli finalizzati alla concessione dei contributi di cui all'art. 5, è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con propria deliberazione, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti.»

Art. 9.

Modificazione alla legge regionale 14 marzo 2007, n. 3

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 14 marzo 2007, n. 3 (Misure alternative al ticket sanitario istituito ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)), è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale individua, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, ulteriori misure volte a contrastare e disincentivare comportamenti non corretti da parte degli utenti, con particolare riferimento ai casi di mancato ritiro degli accertamenti effettuati e di mancata presentazione, senza preavviso, alle prestazioni prenotate.»

Art. 10.

Modificazione alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33 (Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari e modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008)), è sostituito dal seguente:

«2. La Regione sostiene, inoltre, le attività di rilevanza sociale ed educativa, analoghe a quelle di cui al comma 1, svolte da enti senza scopo di lucro in ambito giovanile e adolescenziale. All'individuazione di tali enti si provvede sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, tenendo conto del radicamento degli stessi nella realtà valdostana, della loro struttura, della loro presenza operativa e capacità organizzativa.»

Art. 11.

Modificazione alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009). Modificazioni di leggi regionali), è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale, avvalendosi anche delle procedure previste dall'art. 7 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme

per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione), individua ulteriori disposizioni finalizzate al contenimento della spesa di personale e può stabilire, previa illustrazione alle commissioni consiliari competenti, eccezioni ai limiti di cui al comma 1 per professionalità di tipo sanitario di difficile reperibilità sul mercato e di forte impatto sull'appropriatezza dei livelli di assistenza da garantire all'utenza.»

Art. 12.

Modificazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27 (Interventi della Regione autonoma Valle d'Aosta a sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di iniziative di natura assistenziale), è sostituito dal seguente:

«2. I rapporti tra la Regione e la Società sono regolati da appositi disciplinari, approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.»

Art. 13.

Modificazione alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 15

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 15 (Istituzione di un contrassegno di qualità per il settore agroalimentare ed enogastronomico valdostano denominato *Saveurs du Val d'Aoste*), è sostituito dal seguente:

«2. La deliberazione della Giunta regionale che definisce i requisiti di cui al comma 1, lettera a), è adottata previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.»

Art. 14.

Modificazione alla legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1

1. L'art. 4 della legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Rinvio

1. La Giunta regionale definisce con apposita deliberazione, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti, le modalità di applicazione dell'art. 3.»

Art. 15.

Modificazione alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19

1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è sostituito dal seguente:

«1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo ai procedimenti di cui alla presente legge, compresa l'individuazione della documentazione di spesa e di quella da allegare alle domande, è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con apposita deliberazione, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti.»



Art. 16.

Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36

1. Il comma 2 dell'art. 26-ter della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 (Norme disciplinanti la rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41), è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e l'ammontare delle spese ammissibili e approva i bandi per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.»

Art. 17.

Modificazione alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27

1. Il comma 1 dell'art. 39-bis della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, le procedure per la scelta del contraente con cui stipulare le convenzioni di cui all'art. 39. La Giunta regionale provvede, altresì, ad individuare i criteri di valutazione dell'offerta con relativa ponderazione, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.»

Art. 18.

Modificazione alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 21

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 21 (Servizio di trasporto pubblico della telecabina Champoluc-Crest e modificazione alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 5 (Gestione della telecabina Aosta-Pila)), è sostituito dal seguente: «Al fine di sostenere la funzione di TPL, la Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, definisce con il concessionario della linea un contratto di servizio nel quale sono stabiliti:»

Art. 19.

Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

«1. L'indicatore di reddito è desunto dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), riportante i redditi relativi all'anno precedente la data di presentazione della domanda. I limiti dell'ISE, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge, sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti.»

Art. 20.

Modificazione alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 5

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 5 (Gestione della telecabina Aosta-Pila), è sostituito dal seguente: «Al fine di sostenere la funzione di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, stipula con la società di cui all'art. 1 un contratto di servizio nel quale sono definiti:»

Art. 21.

Modificazione alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale individua con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, eventuali altre associazioni di categoria da ammettere ai benefici previsti dalla presente legge.»

Art. 22.

Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84

1. Il comma 8 dell'art. 11 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), è sostituito dal seguente:

«8. Le condizioni, i criteri, le modalità e ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.»

Art. 23.

Modificazioni alla legge regionale 17 giugno 1992, n. 28

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 17 giugno 1992, n. 28 (Istituzione del Sistema bibliotecario regionale e nuove norme in materia di biblioteche regionali, comunali o di interesse locale. Abrogazione di leggi regionali), è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di una migliore e più capillare organizzazione, la Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, suddivide l'intero territorio regionale in sottosistemi bibliotecari comprensoriali, ad esclusione del comune di Aosta che costituisce uno specifico sottosistema bibliotecario urbano. Ogni sottosistema assicura il servizio di lettura, di documentazione e di informazione nel suo ambito territoriale. A tal fine può utilizzare anche un servizio di bibliobus.»

2. Il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 28/1992 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 31 gennaio, la Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, approva il piano annuale e determina gli importi dei fondi per le iniziative previste dall'articolo 19, nonché dei contributi di cui all'art. 21 che si prevede di erogare nel corso dell'anno.»

Art. 24.

Modificazione alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 15

1. Il comma 2 dell'art. 6-bis della legge regionale 7 aprile 1992, n. 15 (Iniziativa per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità e per la riqualificazione della linea ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier), è sostituito dal seguente:

«2. Il concorso nelle spese di cui al comma 1 non può eccedere il 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta ed è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.»

Art. 25.

Modificazione alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44

1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali), è sostituito dal seguente:

«3. Gli schemi di convenzione sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 5, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.»



Art. 26.

Modificazioni alla legge regionale 27 marzo 1991, n. 11

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 27 marzo 1991, n. 11 (Interventi finanziari per incentivare le Amministrazioni pubbliche a dotarsi di automezzi non inquinanti), è sostituita dalla seguente:

«*a*) a stipulare convenzioni con case produttrici di autoveicoli elettrici o alimentati a metano e loro concessionarie, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente;».

2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 11/1991 è sostituito dal seguente:

«2. Le sperimentazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d*), sono approvate dalla Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.».

Art. 27.

Modificazioni alla legge regionale 7 maggio 1990, n. 28

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1990, n. 28 (Censimento e catalogazione dei beni culturali sul territorio regionale), è sostituito dal seguente:

«2. Le operazioni previste nel piano, approvato dalla Giunta regionale previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti, sono curate dalla struttura regionale competente in materia di catalogazione dei beni culturali, la quale indirizza e controlla la metodologia delle operazioni di rilevamento ed assicura la compatibilità dei dati assunti con le disposizioni dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di consentire lo scambio di informazioni.».

2. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 28/1990 è sostituito dal seguente:

«1. Le operazioni di censimento e catalogo possono anche essere affidate a singoli professionisti o società qualificate nel settore, mediante convenzione con gli stessi, approvata dalla Giunta regionale previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti.».

Art. 28.

Modificazione alla legge regionale 30 luglio 1986, n. 36

1. Il comma terzo dell'art. 1 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 (Institut régional Adolfo Gervasono - Istituto regionale Adolfo Gervasono), è sostituito dal seguente:

«Il suo funzionamento è disciplinato con apposito statuto da approvare con decreto del Presidente della Regione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.».

Art. 29.

Modificazione alla legge regionale 22 aprile 1985, n. 17

1. Il comma 7 dell'art. 2 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 17 (Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione) è sostituito dal seguente:

«7. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, può creare zone ben delimitate per la pratica di attività motoristiche.».

Art. 30.

Modificazione alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33

1. Il comma 2 dell'art. 7-bis della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), è sostituito dal seguente:

«2. Fatte salve le sanzioni di cui all'art. 12, la violazione di una delle disposizioni di cui al comma 1 e degli obblighi convenzionalmente assunti comporta, in capo ai proprietari e al soggetto gestore solidalmente tra loro, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.000 a € 1.250.000. La Giunta regionale determina con apposita deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, i criteri ed i parametri necessari per l'applicazione della sanzione anche in considerazione della differenza di valore tra l'unità di residenza temporanea e l'unità adibita a villaggio albergo o a residenza turistico- alberghiera.».

Art. 31.

Modificazione alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54

1. Il comma terzo dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 (Interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicap), è sostituito dal seguente:

«La Giunta regionale, accertata la rispondenza dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo, provvede entro il 31 maggio di ciascun anno, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, alla ripartizione e liquidazione dei contributi agli enti richiedenti sino alla concorrenza massima dell'80 per cento della somma ritenuta ammissibile.».

Art. 32.

Modificazione al regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 2

1. Il comma 3 dell'art. 8 del regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 2 (Nuove disposizioni per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 27 maggio 2002, n. 1, 17 agosto 2004, n. 1, e 18 gennaio 2007, n. 1), è sostituito dal seguente:

«3. I limiti di reddito di cui al presente articolo possono essere modificati, in caso di necessità, dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 7 ottobre 2011

ROLLANDIN

(*Omissis*).

12R0069



LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2011, n. 24.

Modificazioni alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4 (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 46 dell'8 novembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'art. 1

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4 (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2), è sostituito dal seguente:

«2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono nella concessione di un contributo annuale per l'acquisto di energia elettrica.»

Art. 2.

Modificazione all'art. 2

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 4/2010 è sostituito dal seguente:

«1. Hanno diritto al contributo annuale, nella misura indicata all'art. 3, comma 2, gli utenti che acquistano energia elettrica, fino ad un limite massimo di 6 kW nominali di potenza impegnata.»

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3

1. L'art. 3 della legge regionale n. 4/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Concessione del contributo). — 1. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare alla struttura regionale competente in materia di sviluppo del settore energetico, di seguito denominata struttura competente, apposita domanda, conforme al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e a comunicare per iscritto, senza ritardo, ogni mutamento dei predetti requisiti.

2. L'importo del contributo è pari al 30 per cento della spesa complessiva sostenuta nel corso dell'anno per la componente energia determinata periodicamente, nell'ambito del prezzo di riferimento, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

3. Il contributo è direttamente erogato ai beneficiari ed è calcolato sulla base dei dati, relativi al consumo di ciascun richiedente, trasmessi alla struttura competente dalle società di distribuzione di energia elettrica operanti sul territorio regionale.

4. Le modalità e la frequenza di trasmissione dei dati di cui al comma 3 sono stabilite con apposita convenzione, il cui schema-tipo è approvato con deliberazione della Giunta regionale. La convenzione quantifica inoltre gli oneri, che sono posti a carico del bilancio regionale, per la compensazione delle attività di elaborazione e di trasmissione dei dati stessi.»

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Le convenzioni rinnovate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 4/2010 e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano automaticamente di avere efficacia a far data dal 1° gennaio 2012. In sede di prima applicazione della presente legge, le imprese di vendita di energia elettrica già convenzionate trasmettono i dati identificativi dei clienti che usufruiscono dei benefici di cui alla legge regionale n. 4/2010 stessa, i quali sono esonerati dall'obbligo di inoltrare una nuova richiesta di agevolazione, alle società di distribuzione di energia elettrica operanti sul territorio regionale, al fine della individuazione degli utenti relativamente ai quali inviare, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, della legge regionale n. 4/2010, sostituito dall'art. 3 della presente legge, i dati di consumo sui quali calcolare il contributo.

2. I contributi di cui alla legge regionale n. 4/2010, come modificata dalla presente legge, sono concessi con le modalità previste dalla stessa a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 4/2010, sostituito dall'articolo 3 della presente legge, è determinato in annui € 40.000 a decorrere dall'anno 2012.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell'unità previsionale di base 1.8.2.11 (Altri interventi di assistenza sociale).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.11.7.10 (Interventi per l'attuazione degli strumenti di pianificazione energetico-ambientale).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 24 ottobre 2011.

ROLLANDIN

(Omissis).

12R0070



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 2011, n. 15.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012).

(Pubblicata nel Suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 27 dicembre 2011)

(Omissis).

12R0062

LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 2011, n. 16.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2012 e bilancio triennale 2012-2014.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 27 dicembre 2011)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012, annesso alla presente legge, è approvato in 5.124.000 migliaia di euro.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2012, annesso alla presente legge, è approvato in 5.124.000 migliaia di euro.

Art. 3.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2012, annesso alla presente legge.

Art. 4.

Spese obbligatorie

1. Le spese per le quali l'assessore provinciale alle finanze può esercitare la facoltà prevista dall'art. 18 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono descritte nell'allegato n. 1 al bilancio.

2. La dotazione del fondo di riserva per spese obbligatorie è determinata per l'anno finanziario 2012 in 6.233.000,00 euro.

Art. 5.

Spese impreviste

1. Le spese per le quali l'assessore provinciale alle finanze può esercitare la facoltà prevista dall'art. 20 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono descritte nell'allegato n. 2 al bilancio.

2. La dotazione del fondo di riserva per spese impreviste è determinata per l'anno finanziario 2012 in 13.770.000,00 euro.

Art. 6.

Variazioni di bilancio compensative per spese di personale

1. Le unità previsionali di base e i relativi capitoli riguardanti spese per il personale, per i quali l'assessore provinciale alle finanze può effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono indicati nell'allegato n. 5 al bilancio.

Art. 7.

Variazioni compensative di bilancio per la riclassificazione di spese per l'attuazione del SIOPE

1. L'assessore provinciale alle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto variazioni compensative tra gli stanziamenti del bilancio, anche mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base, per una riclassificazione anche parziale di stanziamenti di spesa, secondo titoli e categorie economiche, compatibile con la codificazione del SIOPE ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 0017114 del 5 marzo 2007, e successive modifiche.

Art. 8.

Gestione dei residui

1. Per le finalità di cui all'art. 12, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, i capitoli dei residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 2011 assumono la numerazione dei corrispondenti capitoli indicati nel piano di gestione del bilancio per l'anno 2012. Qualora non esista il capitolo corrispondente o si sia diviso il capitolo di origine in più capitoli, i residui possono essere riportati nelle scritture contabili del piano di gestione con un nuovo numero di capitolo, da stabilirsi con provvedimento del direttore della Ripartizione Finanze e, possibilmente, con la stessa denominazione del capitolo di provenienza, nel rispetto delle classificazioni di cui agli articoli 16 e 17 della citata legge provinciale, tenuto anche conto delle esigenze di riclassificazione ai sensi della codificazione SIOPE stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 0017114 del 5 marzo 2007, e successive modifiche.

Art. 9.

Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità

1. La facoltà di cui all'art. 45, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è esercitata entro il limite di 150,00 euro.

Art. 10.

Bilancio triennale 2012-2014

1. È approvato ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, il bilancio della Provincia per il triennio 2012-2014, allegato alla presente legge.



Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 21 dicembre 2011

DURNWALDER

12R0063

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 dicembre 2011, n. 43.

Riduzione di un organo collegiale e semplificazione delle prove d'esame.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 27 dicembre 2011)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1897 del 5 dicembre 2011

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 lettera a) della legge provinciale n. 17/1993, il numero dei membri della Commissione d'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti a servizi pubblici non di linea prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia del 27 marzo 1995 n. 14, viene ridotto da sei a tre.

Art. 2.

1. L'esame di idoneità consiste in una prova orale e verte sulle seguenti materie:

- a) geografia stradale e fisica e toponomastica della Provincia di Bolzano;
- b) regolamentazione dei servizi stradali per viaggiatori;
- c) accesso alla professione e suo esercizio;
- d) norme concernenti il collaudo, l'immatricolazione e la manutenzione dei veicoli, e la tutela dell'ambiente in relazione alla utilizzazione e manutenzione dei veicoli;
- e) sicurezza della circolazione e prevenzione degli incidenti, in base alla vigente normativa;
- f) provvedimenti da prendere in caso di incidenti;
- g) norme comportamentali nei confronti dell'utenza portatrice di handicaps.

2. Gli aspiranti all'iscrizione nel ruolo provinciale in qualità di conducenti di veicoli a trazione animale devono sostenere un esame orale per dimostrare di possedere nozioni in materia di manutenzione ordinaria dei veicoli, nozioni circa la guida e la tenuta degli animali da tiro, nonché nozioni di geografia e toponomastica del luogo dove intendono effettuare tale attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 dicembre 2011

DURNWALDER

12R0064

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 dicembre 2011, n. 44.

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale - impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 27 dicembre 2011)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1774 del 21 novembre 2011

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, n. 52, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Gli impianti di cogenerazione a biomassa con una potenza nominale al focolare superiore a 0,30 MW possono essere autorizzati se, riferito all'anno, almeno il 70 % dell'energia primaria viene utilizzata in forma di energia termica ed elettrica da immettere in rete. Si prescinde da questa condizione se il calore residuo viene utilizzato nuovamente per la produzione di energia elettrica nonché nel caso di impianti alimentati da biogas da digestione anaerobica. Tale efficienza complessiva è da dimostrare misurando e registrando il tipo e la quantità di energia primaria impiegata e l'energia termica ed elettrica ceduta. La domanda di autorizzazione edilizia nonché la documentazione per l'approvazione del progetto secondo l'art. 4 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, devono essere corredate dei relativi elaborati tecnici concernenti il dimensionamento dell'impianto e il fabbisogno di energia termica degli utenti.»

Art. 2.


Dopo il comma 4 art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, n. 52, successive modifiche viene aggiunto il seguente comma 5:

«5. Impianti biogas devono osservare la distanza di almeno 200 m da edifici residenziali e da impianti per il tempo libero e sportivi. Questa distanza minima non si applica agli impianti biogas presso la sede di aziende agricole.»

Art. 3.

1. L'art. 3/bis comma 3 lettera d) del decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, n. 52, e successive modifiche, è così sostituito:

«d) nelle zone residenziali e ad una distanza inferiore a 500 m dagli edifici residenziali.»



Art. 4.

Norma transitoria

Il presente regolamento si applica ai progetti per i quali la domanda di concessione edilizia è stata inoltrata dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 dicembre 2011

DURNWALDER

12R0065

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 dicembre 2011, n. 0308/Pres.

Regolamento per il funzionamento degli impianti di cattura di uccelli e la cessione a fini di richiamo, in esecuzione dell'articolo 44, comma 3, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 1 del 4 gennaio 2012)

IL PRESIDENTE

(*Omissis*);

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento per il funzionamento degli impianti di cattura di uccelli e la cessione a fini di richiamo, in esecuzione dell'art. 44, comma 3, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Regolamento per il funzionamento degli impianti di cattura di uccelli e la cessione a fini di richiamo, in esecuzione dell'articolo 44, comma 3, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

Art. 1.

Finalità

1. In esecuzione dell'art. 44, comma 3 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), il presente regolamento disciplina il funzionamento degli impianti di cattura di uccelli e la cessione a fini di richiamo in conformità agli articoli 4 e 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e all'art. 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. L'attività di cattura di uccelli per la cessione ai fini di richiamo è consentita in presenza dei seguenti presupposti previsti all'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE:

- a) assenza di soluzioni alternative;
- b) presenza di condizioni rigidamente controllate;
- c) i prelievi riguardano piccole quantità di uccelli.

2. L'attività di cattura di uccelli per la cessione ai fini di richiamo è svolta presso impianti autorizzati dalla Regione ai sensi dell'art. 44, comma 1, della legge regionale 6/2008.

3. L'autorizzazione alla gestione degli impianti di cattura è rilasciata alle Amministrazioni provinciali con deliberazione della Giunta regionale, su parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ed ha validità triennale.

4. La cattura e la detenzione di uccelli a fini di richiamo è consentita per le specie allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.

5. La Provincia verifica la disponibilità di soggetti allevati in cattività e, se questa è insufficiente in relazione alle richieste, individua il numero di esemplari catturabili annualmente in ogni impianto, attivando il minore numero di impianti atto a garantire le catture necessarie nel minore tempo possibile.

6. Le Province affidano la gestione degli impianti, con convenzione annuale, a operatori in possesso di specifica idoneità e abilitati dall'ISPRA.

7. L'accesso all'impianto è consentito a tutti i soggetti indicati dall'art. 27 della legge 157/1992 e al personale espressamente incaricato dall'ISPRA. Qualora un impianto sia situato all'interno di una proprietà privata, il proprietario consente, unitamente all'ubicazione dell'impianto sul proprio terreno, il libero accesso al personale preposto alla vigilanza.

Art. 3.

Criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili

1. Entro il 15 maggio di ogni anno, i cacciatori interessati a ottenere i richiami vivi inoltrano apposita richiesta alla Provincia di residenza, in conformità al modello approvato con decreto del Direttore del Servizio regionale competente. Nella richiesta è specificato se la stessa è finalizzata alla sostituzione di richiami morti.

2. La Provincia verifica se le richieste possono essere accolte, tenuto conto di quanto disposto dal presente regolamento, e in particolare dall'art. 2, comma 5, e dei limiti numerici, riferiti agli esemplari detenibili, previsti dall'art. 5, comma 2, della legge 157/1992.

3. Il richiedente, qualora a seguito della comunicazione di cui all'art. 7, comma 2, non ritiri tutti gli esemplari disponibili, può presentare una nuova richiesta trascorsi due anni dalla precedente.

4. Entro il 15 giugno di ogni anno la Provincia trasmette all'ISPRA i dati relativi alle richieste accolte e ogni altro dato ritenuto necessario al fine del parere di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 4.

Mezzi di cattura consentiti

1. Gli impianti di cattura impiegano reti verticali o reti orizzontali.
2. Gli impianti a reti verticali possono utilizzare solo reti di tipo mist-net. Gli impianti a reti orizzontali sono muniti per il loro funzionamento esclusivamente di dispositivi a scatto attivati meccanicamente. In ogni caso le reti sono costituite con più fili ritorti.
3. Gli impianti sono collocati in luoghi dove i controlli previsti dalla vigente normativa sono possibili e dislocati in situazioni geografiche ed ambientali idonee alla cattura delle specie consentite.



4. Ai fini della gestione ottimale di ogni impianto sono necessari una struttura deputata al ricovero temporaneo dei soggetti stabulati e un alloggiamento dove gli operatori possano effettuare le operazioni connesse con la cattura dei richiami. Tali strutture accessorie sono ubicate ad una distanza dalle reti che consenta di svolgere una stretta sorveglianza dell'impianto.

5. La cattura delle specie allodola, pavoncella e colombaccio si svolge esclusivamente in impianti a reti orizzontali.

6. Gli impianti destinati esclusivamente alla cattura della specie pavoncella e colombaccio hanno reti con maglia di dimensioni non inferiori a 50 millimetri di lato. Le dimensioni della maglia non possono essere inferiori a 32 millimetri di lato qualora l'impianto sia destinato anche o esclusivamente alla cattura di turdidi e a 22 millimetri qualora sia destinato anche o esclusivamente alla cattura di allodole.

7. Gli impianti a reti verticali si compongono di una o più reti di tipo mist-net, disposte in modo continuo.

8. Negli impianti a reti verticali sono utilizzate reti con maglia non inferiore a 32 millimetri di lato.

9. Gli impianti a reti orizzontali hanno lunghezza massima di 30 metri ed altezza massima di 4 metri da terra.

Art. 5.

Modalità di gestione degli impianti

1. Il periodo di attività degli impianti di cattura è compreso tra il 20 settembre e il 30 novembre. La Provincia individua preventivamente gli impianti per la cattura della specie cesena che è consentita sino al 30 dicembre. Ai sensi dell'art. 44, comma 2, della legge regionale 6/2008, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, previo parere dell'ISPRA, è approvato il calendario di cattura per specie.

2. Per ogni impianto la Provincia stabilisce un contingente massimo annuale di uccelli da catturare, suddiviso per specie. Al raggiungimento di tale limite, l'attività di cattura per ciascuna specie cessa e gli esemplari eventualmente catturati in soprannumero sono immediatamente liberati dalla rete e rilasciati.

3. Il numero di addetti al funzionamento di ciascun impianto è correlato alla potenzialità di cattura dello stesso. La Provincia determina il numero di addetti a ciascun impianto, in numero non inferiore a due.

4. All'interno degli impianti autorizzati, ogni attività direttamente o indirettamente connessa alla cattura, quale maneggio delle reti, dei richiami, degli uccelli catturati, apposizione dell'anello inamovibile, è eseguita solo da operatori qualificati e valutati idonei dall'ISPRA.

5. L'allestimento del sito di cattura non può iniziare prima di un'ora prima del sorgere del sole e gli impianti non possono proseguire l'attività oltre il tramonto. Nelle ore notturne l'impianto è disattivato mediante la chiusura delle reti.

6. Durante l'esercizio dell'attività, l'impianto non può essere abbandonato dagli operatori se non dopo avere disattivato le reti o comunque averlo reso inidoneo alla cattura.

7. Per la gestione dell'impianto è consentito l'utilizzo di un numero di richiami pari a ottanta unità e un massimo di venti unità per specie. Le batterie di richiami possono essere rifornite anche con soggetti provenienti da allevamento, purché opportunamente contrassegnati con sistemi di marcatura inamovibili e muniti di valida documentazione che ne comprovi la legittima provenienza.

8. I richiami utilizzati possono appartenere esclusivamente alle specie catturabili in ogni impianto. Detti richiami sono marcati con gli stessi contrassegni inamovibili utilizzati per gli uccelli di cui è prevista la cessione. I dati relativi a ciascun soggetto sono riportati in un apposito registro o scheda differente da quello di carico e scarico utilizzato per i soggetti catturati.

9. Ferma restando l'applicazione dell'art. 727 del codice penale, i richiami utilizzati dall'impianto sono gestiti nel rispetto dei divieti previsti dall'art. 21, comma 1, lettera r) della legge n. 157/92.

10. All'atto di eventuali controlli possono essere presenti all'interno dell'impianto uccelli nelle reti appena catturati, uccelli marcati e riportati nel registro di carico e scarico dei richiami posati nelle gabbie pronti ad essere ceduti come richiami, uccelli marcati e registrati utilizzati dall'impianto stesso come richiami. Negli impianti non risultano

in alcun momento presenti soggetti appartenenti alle specie detenibile sprovvisti di contrassegno, né uccelli appartenenti a specie diverse da quelle previste come catturabili nello specifico protocollo di attività dell'impianto.

11. Gli uccelli catturati e appartenenti alle specie utilizzabili a fini di richiamo sono estratti dalla rete con la massima cura, immediatamente contrassegnati, posti negli appositi contenitori per il trasporto ai locali destinati alle operazioni di trascrizione dei dati nei registri di carico e scarico dei richiami, ingabbiati e posti nel locale adibito alla loro stabulazione.

12. Le operazioni di registrazione degli uccelli contrassegnati si svolgono immediatamente, al termine di ogni controllo alle reti.

13. I locali dove gli uccelli sono stabulati in apposite gabbie, sono idonei dal punto di vista strutturale e gestionale e assicurano le necessarie condizioni igienico-sanitarie relative a ventilazione, temperatura, umidità, pulizia e disinfezione periodica. In particolare nelle prime ore dopo la cattura gli esemplari sono mantenuti in penombra per ridurre lo stress.

Art. 6.

Controlli sull'attività degli impianti

1. Durante il periodo di attività dell'impianto gli operatori effettuano almeno un controllo alle reti ogni ora. L'intensificazione dei controlli, sino a giungere ad una osservazione continua, si rende necessaria in caso di condizioni climatiche sfavorevoli o di catture consistenti. L'impianto è reso temporaneamente inidoneo alla cattura qualora si effettuino catture simultanee tali da non consentire agli operatori di rimuovere dalle reti tutti i soggetti catturati con la necessaria rapidità. L'attività può riprendere una volta terminate tutte le operazioni di registrazione, ingabbiamento e di sistemazione dei richiami. Le reti sono rese inidonee alla cattura qualora le condizioni climatiche peggiorino mettendo a repentaglio l'incolumità dei soggetti catturati.

2. Le specie catturate accidentalmente e non detenibili sono liberate dalla rete e immediatamente rilasciate.

3. I soggetti provvisti di anelli utilizzati in sede internazionale per lo studio delle migrazioni che vengano eventualmente catturati negli impianti, una volta estratti dalle reti, sono immediatamente liberati dopo aver letto e trascritto con la massima cura tutta la dicitura riportata sull'anello. I dati sono trasmessi all'ISPRA o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede a informare il predetto Istituto ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 157/1992.

4. Nel caso in cui si verifichi il decesso di un uccello già marcato, esso va segnalato sul registro giornaliero.

5. L'Amministrazione provinciale provvede ogni anno a redigere una relazione consuntiva sull'attività svolta negli impianti in base ai registri forniti dagli operatori ed ad inviarla all'ISPRA e alla Regione entro il 31 gennaio.

Art. 7.


Modalità di cessione degli uccelli

1. I richiami vivi catturati nel territorio di ciascuna Provincia sono ceduti ai cacciatori ivi residenti e, previa stipulazione di convenzione tra le Province, a cacciatori residenti nelle altre Province della Regione.

2. La Provincia organizza la distribuzione dei richiami vivi secondo una graduatoria redatta nel rispetto dell'ordine di presentazione delle richieste accolte ai sensi dell'art. 3, comma 1. A tal fine la Provincia comunica ai richiedenti la disponibilità dei richiami, da ritirarsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale periodo i richiami sono ceduti al cacciatore che segue in graduatoria.

3. I richiami sono ceduti prioritariamente ai soggetti gestori degli impianti di cattura per il funzionamento degli stessi, entro i limiti di detenzione di cui all'art. 5, comma 7.

4. Le cessioni sono effettuate entro quindici giorni dalla chiusura dell'attività di cattura, esclusivamente dagli agenti di vigilanza venatoria della Provincia presso gli appositi centri di distribuzione, gestiti da personale espressamente indicato dalla Provincia stessa.



5. Il cacciatore richiedente, per poter ricevere i richiami vivi di cattura, esibisce al momento della cessione i documenti previsti per l'esercizio venatorio.

6. Il personale incaricato della gestione degli impianti conferisce giornalmente ai centri di distribuzione gli uccelli catturati nell'impianto di cattura. Il personale incaricato degli impianti esibisce contestualmente il registro di carico e scarico dei richiami di cui all'art. 5, comma 8, al fine di consentire le verifiche sugli uccelli stessi.

7. Il personale incaricato della gestione del centro di distribuzione tiene aggiornato il registro di carico e scarico dei richiami di cui all'art. 5, comma 8, e dei relativi contenitori, rilascia ricevuta dei richiami e contenitori avuti in consegna e comunica giornalmente alla Provincia il numero dei richiami disponibili, secondo le indicazioni fornite dalla Provincia medesima.

8. Per ogni cessione è redatta apposita nota in duplice copia, datata, progressivamente numerata e sottoscritta in modo leggibile dall'agente di vigilanza venatoria della Provincia e dal cessionario. Una copia della nota di cessione è conservata dal cessionario e una è trasmessa alla Provincia dagli agenti di vigilanza.

9. È fatto divieto al cessionario di cedere a terzi, anche temporaneamente, i richiami.

10. La sostituzione di un richiamo proveniente da cattura è subordinata alla consegna del richiamo morto da sostituire, munito del regolare contrassegno al tarso.

11. Eventuali mancati ritiri da parte degli operatori di cui al comma 3 comportano l'immediata liberazione dei richiami. La liberazione, previa rimozione del contrassegno, è effettuata dagli agenti di vigilanza venatoria della Provincia, che redigono apposito verbale.

12. È fatto obbligo al cessionario di dare preventiva comunicazione alla Provincia di residenza, qualora la stabulazione dei richiami vivi sia effettuata in luogo diverso da quello di residenza del cessionario o qualora i richiami stessi siano detenuti presso una terza persona. È fatto divieto di ogni forma di utilizzo dei richiami da parte di persona diversa dal cessionario.

13. In caso di decesso del cessionario o di perdita del titolo alla detenzione di richiami vivi, questi ultimi sono restituiti alla Provincia di residenza del cessionario, che può cederli ai cacciatori aventi titolo.

Art. 8.

Divieti

1. Durante il funzionamento degli impianti di cattura non è consentito esercitare l'attività venatoria nel raggio di 300 metri dagli stessi.

2. Per tutto il periodo di svolgimento dell'attività autorizzata non è consentita la detenzione di armi da fuoco all'interno dell'impianto di cattura.

Art. 9.

Norme transitorie

1. Per l'annata venatoria 2011/2012, i cacciatori interessati ad ottenere i richiami vivi inoltrano la domanda di cui all'art. 3, comma 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione del 12 luglio 2005, 226 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 1° giugno 1993, n. 23, "Disciplina dell'aucupio").

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

12R0043

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 dicembre 2011, n. 0311/Pres.

Modifiche al Regolamento regionale recante norme sui "Volontari per la sicurezza", in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2010, n. 3.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 4 gennaio 2012)

IL PRESIDENTE

(Omissis);

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante "Modifiche al regolamento regionale recante norme sui "volontari per la sicurezza", in attuazione dell'art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2010, n. 3", allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO


Modifiche al regolamento regionale recante norme sui «volontari per la sicurezza», in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2010, n. 3.

Art. 1.

Modifica all'art. 7, del decreto del Presidente della Regione n. 3/2010

1. Il comma 3, dell'art. 7, del decreto del Presidente della Regione n. 12 gennaio 2010, n. 3 (Regolamento recante norme sui "volontari per la sicurezza", in attuazione dell'art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, recante "Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale") è sostituito dal seguente:

"3. Il piano di cui al presente articolo deve essere conservato per almeno un anno."



Art. 2.

Modifica all'art. 8, del decreto del Presidente della Regione n. 3/2010

1. Il comma 2, dell'art. 8, del decreto del Presidente della Regione n. 3/2010 è sostituito dal seguente:

“2. I volontari operano di supporto al personale di Polizia locale, svolgendo attività per le quali non sia richiesto l'esercizio di pubbliche funzioni o l'impiego operativo dello stesso Corpo di Polizia. In particolare, provvedono a svolgere le seguenti tipologie di attività, allo scopo di favorire la civile e pacifica convivenza:

a) informazione, educazione e supporto per la sicurezza stradale:

1) osservazione in relazione alle dinamiche della circolazione in tutte le sue concrete applicazioni, foriere di situazioni di pericolo per gli utenti della strada, con specifico riferimento alla tutela dei pedoni e con particolare riguardo a bambini, anziani e disabili;

2) osservazione presso gli edifici scolastici del territorio comunale all'entrata e all'uscita degli alunni dalle scuole o da altri impianti ad esse collegati, nonché nelle fasi di salita e discesa dagli scuolabus;

3) servizio strutturato di accompagnamento di bambini e ragazzi lungo percorsi prestabiliti casa-scuola-casa;

b) osservazione del territorio:

1) osservazione urbana ed extraurbana, con particolare attenzione alle categorie socialmente deboli, quali minori, anziani e disabili, anche sugli autobus di linea, previa intesa con gli enti gestori del servizio;

2) osservazione durante manifestazioni ed eventi a carattere civile, religioso e ludico sportivo;

3) osservazione presso giardini, parchi pubblici, aree destinate a verde pubblico, cimiteri comunali;

4) osservazione sugli edifici esterni comunali, su beni culturali ed artisticomonumentali, nonché all'interno di biblioteche, musei, mostre e gallerie, ovverosia nei luoghi in cui sono conservate parti del patrimonio culturale della comunità;

5) osservazione per la salvaguardia ambientale;

c) supporto organizzativo alle attività della Polizia locale:

1) collaborazione a progetti volti a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità;

2) assistenza in ausilio alle autorità e ai servizi competenti in ordine a pubblici o privati infortuni che necessitino di un pronto e tempestivo intervento;

3) altre attività ausiliarie di collaborazione con il personale di Polizia locale che non comportino l'esercizio di pubblici poteri, nel rispetto delle finalità e dei principi fissati dall'art. 5, della legge regionale 9/2009 e dal presente regolamento.”.

Art. 3.

Modifiche all'art. 9, del decreto del Presidente della Regione n. 3/2010

1. Il comma 2, dell'art. 9, del decreto del Presidente della Regione n. 3/2010 è sostituito dal seguente:

“2. Una fattiva collaborazione con la Polizia locale si realizza tramite una qualificata e tempestiva attività di segnalazione delle problematiche riscontrate, spettando alla Polizia locale stessa ogni decisione sull'eventuale utilizzo delle segnalazioni per i fini propri d'istituto.”.

2. Il comma 4, dell'art. 9, del decreto del Presidente della Regione n. 3/2010 è abrogato.

3. Dopo il comma 5, dell'art. 9, del decreto del Presidente della Regione n. 3/2010 è inserito il seguente:

“5-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 5, l'attività di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), numero 3) potrà essere svolta anche da nuclei composti da un numero di persone superiore a tre.”.

4. Il comma 7, dell'art. 9, del decreto del Presidente della Regione n. 3/2010 è sostituito dal seguente:

“7. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, i volontari:

a) per le attività di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), stazionano presso varchi stradali e attraversamenti pedonali per rafforzare i divieti della segnaletica fissa o mobile collocata dalla Polizia locale, agevolandone il rispetto con la deterrenza costituita dalla loro visibilità; prendono posto presso le fermate per favorire il normale svolgersi delle attività di trasporto scolastico; percorrono il territorio, lungo itinerari convenzionalmente predefiniti, per l'accompagnamento casa-scuola-casa degli alunni;

b) per le attività di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), che potranno essere eseguite, su richiesta alla Polizia locale, anche a beneficio di singole persone, stazionano sui luoghi prestabiliti, ovvero percorrono il territorio, o i diversi luoghi loro assegnati, rilevando ogni situazione anomala e fornendo altresì l'assistenza eventualmente necessaria a chi si trovi in difficoltà;

c) per le attività di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), adempiono ai compiti di puro supporto organizzativo loro assegnati dalla Polizia locale.”.

Art. 4.

Modifiche all'allegato B, del decreto del Presidente della Regione n. 3/2010

1. La lettera a), del punto 1, dell'allegato B, del decreto del Presidente della Regione n. 3/2010 è sostituita dalla seguente:

“a) Area giuridica:

i diritti fondamentali dei cittadini, il ruolo della Polizia in uno stato democratico, il ruolo specifico dei volontari;

il ruolo e le competenze della Polizia locale: dalla Polizia amministrativa locale, alla Polizia stradale, alla Polizia giudiziaria;

l'organizzazione interna all'Amministrazione, con particolare riferimento alle relazioni funzionali tra la Polizia locale e gli altri servizi più direttamente coinvolti, quali i servizi sociali e di manutenzione;

nozioni essenziali di diritto penale e processuale penale.”.

2. Il titolo della lettera b), del punto 1, dell'allegato B, del decreto del Presidente della Regione n. 3/2010, è sostituito dal seguente:

“b) Area tecnica.”.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il Presidente*: TONDO

12R0044


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 dicembre 2011, n. 0312/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 4 gennaio 2012*)

IL PRESIDENTE

(Omissis);



Decreta:

1. È emanato, per le ragioni espresse in premessa, il “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell’art. 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile”, nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

12R0045

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2012, n. 1.

Istituzione della Commissione d’inchiesta sulla gestione amministrativa della Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 4 del 13 gennaio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzione e funzioni della Commissione

1. Al fine di assicurare e garantire i cittadini sulla correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa della pubblica amministrazione è istituita, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, la Commissione d’inchiesta sulla gestione amministrativa dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), di seguito denominata Commissione.

Art. 2.

Compiti

1. La Commissione ha il compito di acquisire dati e informazioni riguardanti tutta l’attività gestionale dell’ARPAV a decorrere dall’anno 2000 sino alla fine della ottava legislatura, con particolare riferimento a:

a) tipologia e costi per consulenze e contratti di collaborazione comunque denominati;

b) tipologia e costi delle analisi di laboratorio affidate all’esterno;

c) analisi dei costi di gestione amministrativa del personale, sia diretta che in affidamento esterno;

d) analisi dei costi e delle procedure connesse alla realizzazione della nuova sede regionale e della ristrutturazione delle sedi decentrate;

e) analisi dettagliata degli acquisti in beni e servizi.

Art. 3.

Composizione della Commissione e funzionamento

1. La Commissione è composta da nove consiglieri regionali, cinque di maggioranza e quattro di minoranza nominati dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. La Commissione elegge fra i propri componenti di minoranza il Presidente, nonché il vicepresidente ed il segretario tra i componenti di maggioranza.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 16, comma 6, e dell’art. 19 del Regolamento del Consiglio regionale.

4. Ai sensi del terzo comma dell’art. 24 dello Statuto, gli amministratori ed i dipendenti della Regione e dell’ARPAV hanno l’obbligo di rispondere alle richieste della Commissione e di esibire tutti gli atti ed i documenti in loro possesso anche in esenzione dal segreto d’ufficio.

5. Ai sensi del quarto comma dell’art. 24 dello Statuto, i membri della Commissione sono tenuti al vincolo del segreto istruttorio.

6. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento; il termine può essere prorogato per una sola volta per non più di sei mesi dal Presidente del Consiglio regionale su motivata richiesta della Commissione.

Art. 4.

Relazione finale

1. La Commissione entro dieci giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Consiglio regionale la relazione finale sulle indagini svolte. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 5.

Organizzazione

1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assicura il personale, i mezzi, e le strutture necessarie al funzionamento della Commissione.

2. La Commissione si può avvalere della struttura ispettiva di cui all’art. 1, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 “Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto”.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. All’attuazione della presente legge si provvede senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dall’utilizzo delle risorse allocate nell’upb U0001 “Consiglio regionale” del bilancio pluriennale 2011-2013.


La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 gennaio 2012

ZAIA

(Omissis).

12R0072



LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2012, n. 2.

Disposizioni transitorie in materia di varianti urbanistiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 4 del 13 gennaio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni

1. Fino al riordino complessivo della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, le varianti allo strumento urbanistico generale, consentite in deroga al divieto di cui all'art. 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottate fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT).

2. È abrogato il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 30 "Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni e disposizioni transitorie in materia di varianti urbanistiche".

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 gennaio 2012

ZAIA

12R0073

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2012, n. 3.

Modifica della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori" effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di servizi atipici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 4 del 13 gennaio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 19 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'art. 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di servizi atipici

1. Il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'art. 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" sono abrogati.

2. Ad esclusione degli autobus con più di trent'anni dalla prima immatricolazione, la disposizione di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 si applica successivamente all'entrata in vigore di una legge di riordino complessivo dell'attività di trasporto di viaggiatori e comunque dal 1° gennaio 2013.

3. Ad esclusione degli autobus con più di trent'anni dalla prima immatricolazione, la disposizione di cui all'art. 1, comma 4-bis, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 "Disciplina degli autoservizi atipici" e successive modificazioni è sospesa fino al 1° gennaio 2013.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione eneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 gennaio 2012

ZAIA

(Omissis).

12R0074



LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2012, n. 4.

Abolizione dell'istituto dell'assegno vitalizio, riduzione e semplificazione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 6 del 17 gennaio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Abolizione dell'istituto dell'assegno vitalizio e dell'assegno di reversibilità

1. A decorrere dalla decima legislatura, nell'ambito della disciplina di cui al titolo terzo della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali" e successive modificazioni:

- a) è abolito l'istituto dell'assegno vitalizio;
- b) è abolito l'istituto dell'assegno di reversibilità;
- c) è abrogato l'art. 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, e successive modificazioni.

Art. 2.

Disposizioni transitorie in ordine all'applicazione della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali" e successive modificazioni

1. Per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'istituto dell'assegno vitalizio e all'istituto dell'assegno di reversibilità.

2. I consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature, che abbiano versato i contributi almeno per un quinquennio, hanno la facoltà di rinunciare definitivamente all'assegno vitalizio e di reversibilità; fermo restando il diritto alla percezione dell'assegno di fine mandato, e di ottenere la restituzione dei contributi versati ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, e successive modificazioni, nella misura del 100 per cento, senza interessi legali. Tale facoltà si esercita, a pena di decadenza, prima di conseguire il pagamento dell'assegno vitalizio. L'Ufficio di presidenza definisce le modalità di richiesta e di restituzione dei contributi versati.

3. Per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature e rieletti nella decima legislatura o in legislature successive, tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico in ordine all'istituto dell'assegno vitalizio e di reversibilità, ivi compreso l'obbligo del versamento della quota di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, e successive modificazioni.

4. La restituzione di cui al comma 2 non può eccedere l'importo corrispondente agli ultimi quindici anni di contribuzione del consigliere.

Art. 3.

Modifica dell'art. 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali" e successive modificazioni

1. All'art. 10, comma 2, della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, dopo le parole "dell'indennità parlamentare" sono aggiunte le parole "alla data del 31 dicembre 2010, ridotta del 5 per cento".

Art. 4.

Modifica dell'art. 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali" e successive modificazioni

1. All'art. 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è aggiunto alla fine il seguente comma:

"La corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa anche su richiesta del titolare; l'assegno stesso è ripristinato a richiesta dell' avente titolo, senza diritto di rivalsa per il periodo di sospensione. L'Ufficio di Presidenza definisce termini e modalità per la presentazione di richiesta di sospensione dell'assegno vitalizio e di richiesta di ripristino della sua corresponsione."

Art. 5.

Modifica dell'art. 19-bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali" e successive modificazioni

1. All'art. 19-bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. A partire dalla decima legislatura regionale l'assegno di fine mandato è erogato ai consiglieri regionali che optano per tale trattamento e che versano la relativa quota mensile determinata dall'Ufficio di Presidenza."

Art. 6.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:

"1. L'indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è pari all'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali alla data del 31 dicembre 2010."

2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così costituito:

"2. Spetta ai consiglieri regionali che svolgono le funzioni sottotenute una indennità lorda di funzione pari all'indennità lorda di funzione spettante per le medesime funzioni alla data del 31 dicembre 2010 ridotta del 25 per cento:

- a) Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale;
- b) Vicepresidenti del Consiglio regionale e Vicepresidente della Giunta regionale;
- c) altri membri della Giunta regionale;
- d) Consiglieri Segretari del Consiglio regionale, Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, Presidenti dei Gruppi consiliari;
- e) Vicepresidenti e Consiglieri Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, revisori dei conti del Consiglio regionale, Vicepresidenti dei Gruppi consiliari."



3. Dopo il comma 3 ter dell'art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è aggiunto il seguente comma:

“3 quater. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornate con deliberazione dell'Ufficio di presidenza in base all'indice medio del costo della vita accertato dell'ISTAT. L'aggiornamento non è computato fino al 31 dicembre 2013.”.

Art. 7.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni

1. L'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:

«Art. 3 (*Diaria*). — 1. Ai consiglieri regionali è corrisposta una diaria a titolo di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori degli organi consiliari e ad attività istituzionali nell'ambito del territorio regionale.

2. L'importo della diaria è determinando anche tenendo conto della distanza tra il luogo di residenza del consigliere regionale e la sede della Regione.

3. L'importo della diaria è ridotto per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e gli altri membri della Giunta regionale che per le loro funzioni usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione.

4. L'importo della diaria è ridotto per i consiglieri in missione per la partecipazione ad attività istituzionali nel territorio regionale, su mandato formale del Presidente del Consiglio regionale, che per la missione usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione.

5. L'Ufficio di Presidenza emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.».

Art. 8.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni

1. La rubrica dell'art. 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituita:

«Art. 6 (*Rimborso spese*).».

Art. 9.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni

1. L'art. 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:

«Art. 7 (*Commisurazione del trattamento indennitario all'effettiva partecipazione alle attività istituzionali*). — 1. La diaria di cui all'art. 3 è ridotta in caso di assenza dalle sedute degli organi cui appartengono i consiglieri.

2. In caso di mancata partecipazione del consigliere regionale, nella percentuale e nelle modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, alle votazioni consiliari, è operata una trattenuta stabilita dall'Ufficio di Presidenza medesimo.

3. L'Ufficio di Presidenza emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.».

Art. 10.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni

1. Il comma 1 bis dell'art. 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:

«1 bis. Le somme di cui all'art. 3 rientrano tra i rimborsi spese di cui all'art. 52, comma 1, lettera b), primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni.».

Art. 11.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Norme per il finanziamento dei gruppi consiliari” e successive modificazioni

1. L'art. 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 è così sostituito:

«Art. 5 (*Attività dei gruppi consiliari*). — 1. Nei limiti e con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza i gruppi consiliari possono riconoscere ai consiglieri regionali rimborsi anche forfetari, delle spese per la partecipazione ad attività di cui all'art. 3, quando le stesse si svolgono in località diverse dal capoluogo regionale o dal comune di residenza del consigliere.

2. Per i rimborsi spese di cui al comma 1 è riconosciuto a ciascun gruppo un contributo determinato dall'Ufficio di Presidenza anche in ragione della consistenza numerica del gruppo.

3. Le somme di cui al comma 1 rientrano tra i rimborsi spese di cui all'art. 52, comma 1, lettera b), primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni.

4. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazioni d'opera intellettuale o rimborsi spese per collaborazioni.».

Art. 12.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogati:

a) l'art. 4, comma 1, lettera a) e comma 2 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e l'art. 3, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;

b) l'art. 4 commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e l'art. 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;

c) l'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, e l'art. 4 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;

d) l'art. 5 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, e l'art. 5 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;

e) l'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, e l'art. 8 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1.

Art. 13.

Decorrenza

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 si applicano a decorrere dal mese successivo alla data dei provvedimenti attuativi previsti, da adottarsi da parte dell'Ufficio di presidenza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.



La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 13 gennaio 2012

ZAIA

(Omissis).

12R0075

REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO REGIONALE 24 novembre 2011, n. 8.

Regolamento «Disciplina delle modalità di svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio delle autonomie locali (articolo 1, comma 58, legge regionale 15 marzo 2011, n. 4)».

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 73 del 28 novembre 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA DELIBERATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121, quarto comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

Visto in particolare l'art. 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 457 dell'8 settembre 2011;

Visto il decreto Presidenziale n. 23 del 4 febbraio 2011;

Considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'art. 56 dello Statuto;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento detta le disposizioni di attuazione dei commi da 50 a 74 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Legge finanziaria regionale 2011) e definisce le modalità di svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle autonomie locali (CAL) istituito dagli articoli 22 e 23 dello Statuto della Regione Campania.

Art. 2.

Ripartizione dei seggi e convocazione delle elezioni

1. Le elezioni dei componenti del CAL, individuati dall'art. 1, comma 51, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge regionale n. 4 del 2011, sono convocate con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 55, della medesima legge e si svolgono:

a) per il rappresentante delle province, presso i consigli provinciali, all'uopo convocati nel giorno e nell'ora ivi stabilito;

b) per i rappresentanti dei comuni, presso i consigli comunali di tutti i comuni della Regione, all'uopo convocati nel giorno e nell'ora ivi stabilito.

2. Con il decreto di convocazione delle elezioni il Presidente della Giunta regionale provvede alla ripartizione dei seggi tra collegi provinciali e classi demografiche di appartenenza dei comuni di cui all'art. 1, comma 51, lettere *b)* e *c)* della legge regionale n. 4 del 2011.

3. In attuazione dei principi di cui all'art. 22, comma 3, dello Statuto regionale e di quanto disposto dall'art. 1, commi 51, 52 e 53, della legge regionale n. 4 del 2011, è assegnato di diritto un seggio a ciascun collegio provinciale di entrambe le classi di ampiezza demografica dei comuni. Per la ripartizione dei restanti seggi si divide il numero complessivo dei residenti in ciascuna provincia per il numero dei comuni della provincia medesima e lo si moltiplica, a seconda della classe di ampiezza demografica, per il numero dei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti ovvero per il numero dei comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti. Il dato ponderato così ottenuto, per ciascuna classe di ampiezza demografica, è diviso a sua volta per numeri positivi interi a partire da uno e successivamente in progressione aritmetica in ragione di uno sino alla concorrenza dei restanti seggi da ripartire. Tra i quozienti così ottenuti sono individuati quelli più alti, disposti in una graduatoria decrescente pari al numero dei seggi da assegnare. Ciascun collegio provinciale ottiene tanti seggi quanti sono i suoi quozienti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito al collegio provinciale con più elettori e, a parità di questi, è assegnato per sorteggio.

4. In prima applicazione dei criteri di cui al comma 3, la ripartizione dei seggi per classi di ampiezza demografica dei comuni è quella individuata nell'allegato A. Per le successive elezioni essa potrà variare in rapporto alle variazioni demografiche che risultano dalle ultime rilevazioni ufficiali ISTAT.

5. Le elezioni sono convocate, in prima attuazione, dal Presidente della Giunta regionale con decreto da emanarsi entro i sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione e si svolgono entro i novanta giorni successivi dalla pubblicazione del decreto medesimo.

Art. 3.

Ufficio per le elezioni dei componenti del CAL

1. Con lo stesso decreto di cui all'art. 2, è costituito, presso la Giunta regionale, l'Ufficio per le elezioni dei componenti del CAL, di seguito denominato ufficio per le elezioni.

2. L'Ufficio per le elezioni è composto da tre dirigenti regionali, di cui uno con funzioni di Presidente.

3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Ufficio per le elezioni si avvale delle strutture amministrative della Giunta regionale, individuate nel decreto di cui al comma 1.

Art. 4.

Presentazione delle candidature e relativi adempimenti

1. Le candidature dei consiglieri provinciali e le liste di candidati di cui all'art. 1, comma 51, lettere *b)* e *c)*, della legge regionale n. 4 del 2011, sono presentate all'Ufficio per le elezioni, che ne rilascia ricevuta, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore sedici del ventottesimo giorno antecedenti la data stabilita per lo svolgimento delle elezioni.

2. Nei giorni di presentazione delle candidature l'Ufficio per le elezioni assicura l'apertura ininterrotta dalle ore otto alle ore sedici di ciascun giorno.

3. Le candidature dei consiglieri provinciali, corredate dall'accettazione della candidatura, sono sottoscritte da almeno dieci consiglieri provinciali.

4. Le liste di candidati previste dall'art. 1, comma 51, lettere *b)* e *c)*, della legge regionale n. 4 del 2011 sono:

a) composte da candidati di entrambi i generi;

b) sottoscritte da almeno venti elettori del collegio provinciale e della classe demografica di appartenenza;

c) corredate dall'accettazione della candidatura di ogni candidato.



5. Le sottoscrizioni delle candidature dei consiglieri provinciali e delle liste di candidati, autenticate ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), sono apposte su moduli predisposti dall'Ufficio per le elezioni e recanti il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati e dei sottoscrittori, con l'attestazione, rilasciata dal segretario dell'ente di appartenenza, della carica ricoperta da ciascun candidato e da ciascun sottoscrittore, nonché l'indicazione del comune o della provincia di rispettiva appartenenza. L'elencazione dei candidati reca una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

7. Ciascuna lista comprende un numero di candidati non inferiore al doppio e non superiore al triplo del numero dei rappresentanti da eleggere.

8. Ciascuna lista elettorale deve riportare i nominativi dei due elettori rappresentanti della lista medesima con i relativi recapiti, anche di posta elettronica, cui effettuare le comunicazioni previste dal presente regolamento.

9. La modulistica di cui al comma 5 è resa disponibile sul sito internet della Regione Campania entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 5.

Ammissione delle liste ed eventuali ricorsi

1. L'Ufficio per le elezioni, entro tre giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature dei consiglieri provinciali e delle liste di candidati di cui all'art. 4, comma 1:

a) verifica se le candidature dei consiglieri provinciali nel collegio unico regionale siano state presentate nel termine, siano validamente sottoscritte dal numero di elettori stabilito e corredate di accettazione della candidatura validamente sottoscritta;

b) verifica se le liste provinciali di candidati siano state presentate nel termine e siano validamente sottoscritte dal numero di elettori e corredate di accettazione delle candidature validamente sottoscritte;

c) accerta se vi siano candidati presenti in più liste e, in tal caso, provvede alla esclusione dei medesimi;

d) dopo aver eseguito l'accertamento di cui alla lettera c), verifica se le liste comprendano un numero di candidati inferiore al numero prescritto; dichiara non valide e conseguentemente esclude le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto, secondo l'ordine progressivo della lista, quelle contenenti un numero di candidati superiore;

e) verifica se ciascuna lista comprenda candidati di entrambi i generi.

2. Le decisioni con le quali l'Ufficio per le elezioni esclude le liste o le candidature sono immediatamente comunicate ai rappresentanti di lista o ai candidati, che possono contestarle in forma scritta all'Ufficio per le elezioni entro e non oltre quarantotto ore dal ricevimento della contestazione. L'Ufficio per le elezioni decide in via definitiva entro il secondo giorno successivo al ricevimento del ricorso.

Art. 6.

Operazioni dell'Ufficio per le elezioni conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste

1. Conclusi gli adempimenti di cui all'art. 5, l'Ufficio per le elezioni compie le seguenti operazioni:

a) individua le candidature dei consiglieri provinciali nel collegio unico regionale;

b) assegna mediante sorteggio, nell'ambito di ciascuna classe demografica, un numero progressivo ad ogni lista ammessa;

c) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine di iscrizione;

d) comunica le determinazioni adottate, anche per via telematica, ai consigli provinciali e comunali della Regione e ai rappresentanti di lista;

e) trasmette il modello dei manifesti, delle schede e dei verbali elettorali ai medesimi soggetti di cui alla lettera d).

2. Il Presidente di ciascun Consiglio comunale e provinciale o, in mancanza, il soggetto di cui all'art. 7, comma 7, comunica l'avvenuta indizione delle elezioni a tutti i consiglieri e procede, almeno quindici giorni prima della data delle elezioni, alla stampa dei manifesti elettorali e delle schede elettorali per il rispettivo collegio.

Art. 7.

Svolgimento delle elezioni

1. Il Presidente di ciascun Consiglio comunale e provinciale provvede, nei termini e con le modalità previsti dai rispettivi Statuti e regolamenti, alla convocazione dell'assemblea consiliare nel giorno e nell'ora stabiliti per lo svolgimento delle elezioni. L'atto di convocazione, che prevede all'ordine del giorno la costituzione del seggio elettorale e lo svolgimento delle elezioni, è comunicato anche per via telematica, contestualmente alla sua adozione, all'Ufficio per le elezioni.

2. In occasione della seduta di cui al comma 1, nella sede di ciascun Consiglio comunale e provinciale, è insediato il seggio per l'esercizio del diritto di voto da parte dei componenti il Consiglio medesimo.

3. Presso le province, il seggio elettorale è composto dal Presidente del Consiglio provinciale o da un suo delegato, che lo presiede, e da due consiglieri provinciali, di cui uno in rappresentanza delle opposizioni, eletti dal Consiglio stesso con voto limitato. I candidati non possono essere membri del seggio elettorale.

4. Presso i comuni, il seggio elettorale è composto dal Presidente del Consiglio comunale o da un suo delegato, che lo presiede, e da due consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza delle opposizioni, eletti dal Consiglio stesso con voto limitato. I candidati non possono essere membri del seggio elettorale.

5. Ai manifesti recanti le candidature provinciali o le liste dei candidati è data adeguata diffusione almeno dal quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Gli stessi sono affissi, per l'intero orario di svolgimento delle operazioni elettorali, in luogo ben visibile, nei rispettivi seggi.

6. Le elezioni si svolgono con le seguenti modalità:

a) ciascun elettore dispone di un solo voto;

b) per il collegio unico regionale il voto si esprime scrivendo nella scheda il nome e il cognome del candidato prescelto nell'apposito spazio;

c) per i collegi provinciali il voto si esprime esclusivamente scrivendo nella scheda il nome e il cognome del candidato prescelto nell'apposito rigo a fianco della lista di appartenenza; la preferenza così espressa vale anche come voto di lista;

d) non sono ammesse altre indicazioni o segni che possano rendere riconoscibile l'identità dell'elettore;

e) nel caso di errore nell'espressione del voto o nel caso in cui l'elettore riceva una scheda che presenti alterazioni, l'elettore ha diritto di ricevere un'altra scheda. In tal caso il Presidente del seggio, dopo aver messo da parte la scheda non utilizzata, provvede alla sua conservazione.

7. Ove nel comune manchi il Presidente del Consiglio comunale, le funzioni ad esso attribuite dalla presente deliberazione sono esercitate dal sindaco, salvo diversa previsione dello Statuto comunale, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

8. Alle operazioni di cui al presente articolo partecipano tutti i comuni e le province che, alla data di svolgimento delle elezioni, non siano retti da gestione commissariale ai sensi degli articoli 141 e 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali).



9. Non sono elettori, né possono essere candidati o sottoscrivere le candidature provinciali o le liste di candidati di cui dall'art. 1, comma 51, lettere b) e c), della legge regionale n. 4 del 2011 i consiglieri che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 59 comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

10. Sulle modalità di svolgimento delle elezioni, per quanto non disciplinato direttamente dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti norme per l'elezione del Consiglio regionale.

Art. 8.

Adempimenti nelle sezioni elettorali successivi alla chiusura del seggio

1. In ciascun Consiglio comunale e provinciale lo spoglio delle schede è effettuato immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto. L'esito delle votazioni, registrato in apposito verbale corrispondente al modello di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), è sottoscritto dai componenti del seggio e inviato entro il giorno successivo, in busta sigillata e sottoscritta dai predetti soggetti, all'Ufficio per le elezioni; in tale busta ne sono inserite altre due, di minori dimensioni, anch'esse sigillate e sottoscritte dai componenti del seggio, contenenti rispettivamente le schede utilizzate e quelle non utilizzate.

2. Il verbale deve dare menzione dell'orario in cui si sono svolte le operazioni di voto, del numero degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti, di quello dei voti validi, del numero di schede a disposizione del seggio, di quello delle schede bianche e nulle, e del numero delle schede sostituite ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera d).

3. L'Ufficio per le elezioni, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali di cui al comma 1, procede alle seguenti operazioni:

a) determina la cifra individuale di ciascun candidato nell'ambito del collegio unico regionale di cui all'art. 1, comma 53, della legge regionale n. 4 del 2011;

b) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale per la classe demografica di appartenenza dei comuni, data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nella rispettiva circoscrizione provinciale;

c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale, data dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza validi ottenuti da ciascun candidato nei singoli seggi della circoscrizione provinciale;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, in base alle rispettive cifre individuali;

e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione provinciale per il numero dei seggi assegnati alla stessa. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;

f) attribuisce a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista provinciale;

g) nell'eventualità che non sia stato possibile assegnare tutti i seggi per il mancato raggiungimento del quoziente elettorale, attribuisce i seggi residuati a quelle liste che, in ordine decrescente, abbiano conseguito i maggiori resti; a parità di questi ultimi, il seggio è attribuito alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale; nel caso di ulteriore parità procede al sorteggio

4. Di tutte le operazioni condotte dall'Ufficio per le elezioni è redatto, in duplice copia, il processo verbale. Una copia, con tutti i documenti annessi, è inviata dal Presidente dell'Ufficio per le elezioni al Presidente della Giunta regionale, l'altra è depositata agli atti.

Art. 9.

Proclamazione degli eletti e nomina dei componenti del CAL

1. L'Ufficio per le elezioni sulla scorta delle risultanze contenute nel processo verbale di cui al precedente art. 8:

a) proclama eletto componente del CAL il candidato del collegio unico regionale che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di voti si applicano i criteri di cui all'art. 1, comma 61, della legge regionale n. 4 del 2011;

b) proclama eletti i candidati delle liste elettorali provinciali che, per ciascuna classe demografica, hanno ricevuto il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero dei componenti elettivi. A parità di voti, si applicano i criteri di cui all'art. 1, comma 61 della legge regionale n. 4 del 2011;

c) nel caso in cui in una o più circoscrizioni elettorali non siano state presentate o ammesse liste o i candidati risultino inferiori al numero dei rappresentanti da eleggere, i seggi sono assegnati ai primi non eletti delle altre circoscrizioni della medesima classe demografica che abbiano riportato la più alta cifra individuale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti eletti del CAL.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale provvede anche alla nomina dei componenti di diritto del CAL di cui all'art. 1, comma 51, della legge regionale n. 4 del 2011.

4. Copia del decreto di cui al comma 2 è pubblicato nel BURC ed è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale che, con proprio decreto, convoca la seduta di insediamento.

5. Nella seduta di insediamento, fino all'elezione del Presidente del CAL, presiede l'assemblea il componente più anziano di età.

6. Fino all'adozione del regolamento interno di funzionamento e organizzazione del CAL si applica, in quanto compatibile, il regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 10.

Durata in carica e surroga dei componenti del CAL

1. Il CAL rimane in carica quanto il Consiglio regionale.

2. I suoi componenti restano in carica sino alla nomina dei loro successori e decadono nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla carica ricoperta nell'ente locale di appartenenza.

3. Il Presidente della Giunta regionale nomina, in sostituzione del componente cessato o dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Se si tratta di componente elettivo di cui all'art. 1, comma 51, lettere b) o c), della legge regionale n. 4 del 2011, è nominato il primo dei non eletti nella lista di appartenenza. Se si tratta di componente elettivo di cui all'art. 1, comma 51, lettera a), della legge regionale n. 4 del 2011, è indetta un'elezione supplementare che si svolge secondo le medesime modalità definite nel presente regolamento.

Art. 11.

Organismi del Sistema delle autonomie locali della Campania

1. Per garantire un raccordo permanente tra tutti gli enti locali regionali, anche non direttamente rappresentati in seno al CAL, i presidenti o loro delegati dell'Unione regionale delle province campane (UPI Campania), dell'Associazione regionale dei comuni della Campania (ANCI Campania), della delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCCEM Campania), della Lega delle autonomie locali della Campania, della federazione regionale dell'Associazione italiana del consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE Campania), del comitato regionale dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM Campania) e dell'Associazione regionale dei piccoli comuni italiani (ANPCI Campania) partecipano senza diritto di voto alle sedute del CAL. Le modalità di partecipazione sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 1, comma 70, della legge regionale n. 4 del 2011.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

CALDORO



Allegato

Allegato A (art. 2, comma 2)
Ripartizione dei seggi per classi demografiche dei comuni

PROVINCIA	SEGGI SPETTANTI AI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI O INFERIORE AI 5.000 ABITANTI	SEGGI SPETTANTI AI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPEIORE AI 5.000 ABITANTI
AVELLINO	3	1
BENEVENTO	2	1
CASERTA	3	2
NAPOLI	3	7
SALERNO	6	1
Totale	17	12

12R0021

REGOLAMENTO REGIONALE 15 dicembre 2011, n. 12.

Regolamento «Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania».

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania
n. 77 del 15 dicembre 2011)*

*(Omissis).***12R0020**

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2012-GUG-007) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)** - annuale € **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)** - semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)** - annuale € **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)** - semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI


Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 0 2 1 8 *

€ 2,00

